



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/03/2013

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore 19:55, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 0009042 del 21/03/2013 notificata nei termini, sono presenti

	Seduta	Voto
CHECCHIN SILVANO	PRESENTE	PRESENTE
D' ATRI LUCA	PRESENTE	PRESENTE
BARBIERO PAOLO	PRESENTE	PRESENTE
PAROLARI LUANA	PRESENTE	PRESENTE
DITADI EMANUELE	PRESENTE	PRESENTE
FAGHERAZZI FIORELLA	PRESENTE	PRESENTE
GARBIN GIANNI	PRESENTE	PRESENTE
DI FLAVIA MAURIZIO	PRESENTE	PRESENTE
DAL MORO ANNA	PRESENTE	PRESENTE
CONTE GIORGIO	PRESENTE	PRESENTE
DELFINO ALFONSO	ASSENTE	ASSENTE

	Seduta	Voto
BONAVENTURA ADRIANO	PRESENTE	PRESENTE
ZORZETTO PENZO MARIO	PRESENTE	PRESENTE
TESSARI CLAUDIO	ASSENTE	ASSENTE
RUGGERI CARMELO SEBASTIANO	ASSENTE	ASSENTE
ZAMENGO FRANCA	PRESENTE	PRESENTE
LAZZARIN ROBERTO	ASSENTE	ASSENTE
ARMELAO MAURO	PRESENTE	PRESENTE
PIAZZI EDMONDO	PRESENTE	PRESENTE
DA LIO GIOVANNI	PRESENTE	PRESENTE
CURRELI PIETRO	PRESENTE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras **SEGRETARIO GENERALE** del Comune di Spinea.

Il Sig. Emanuele Ditadi nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

DAL MORO ANNA, ZORZETTO PENZO MARIO, PIAZZI EDMONDO

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Emanuele Ditadi

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI**

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune, per giorni consecutivi, dal .

IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune in data , senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data .

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 26.04.2012, n. 44;

VISTA la Legge 228 del 24.12.2012, in particolare l'art. 1 comma 380, lettera a);

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del citato D. Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *“disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%

VISTO altresì, il relativo Regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28 settembre 2012, esecutiva;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali;

RITENUTO pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie dell'Amministrazione comunale tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicarsi all'imposta in oggetto per l'anno 2013, differenziandole in modo da rispondere a particolari esigenze abitative e sociali ritenute meritevoli di particolare considerazione da parte dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che l'approvazione delle aliquote IMU costituisce provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, secondo quanto prescritto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RITENUTO pertanto, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, procedere per **l'anno 2013** alla determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale

Propria – IMU, ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, tali da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi:

1. Aliquote

- **aliquota ridotta pari allo 0,5%** (incremento di 1 punto percentuale rispetto all'aliquota di base governativa) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate dal soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende anche alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
 - **aliquota ridotta pari allo 0,3%** (diminuzione di 1 punto percentuale rispetto all'aliquota di base governativa) per il possessore di abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con **invalidità civile al 100%** o disabile che versi in una **situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992**. *La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.*
 - **aliquota dello 0,76%** (aliquota di base governativa) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - **aliquota dello 0,76%** (aliquota di base governativa) per le abitazioni concesse in locazione a canone "concordato" (L. 431/1998, art. 2 comma 3). Si precisa che l'aliquota è da intendersi solamente per l'abitazione e non per le eventuali unità accessorie (pertinenze quali C/6, C/2, etc...). *La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.*
 - **aliquota dello 0,95%** (incremento di 1,9 punti percentuali rispetto all'aliquota di base governativa) per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
 - **aliquota dello 0,2%** (aliquota di base governativa) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 557/1993 e successive modificazioni;
2. **Di dare atto** che, giusto Regolamento comunale IMU, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
 3. **Di confermare la detrazione dell'imposta di € 200,00** prevista dall'art. 13 D. L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. Tale detrazione è maggiorata di un importo pari a **50 euro per ciascun figlio** di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'immobile adibito ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non può superare l'importo massimo di € 400,00;
 4. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP o dall'ATER;
 5. **Di dare atto** che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

6. **Di dare atto** che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile come previsto dall'art. 13, comma 3,4 e 5 del D. L. n. 201/2011, determinato applicando alla rendita catastale rivalutata, i moltiplicatori stabiliti dalla legge;

CONSIDERATO che si stima in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2013 in circa:

- € 1.840.000,00 da imputarsi nella risorsa n. 1010020 del bilancio per quanto riguarda il gettito dato dalla I^a casa (abitazione principale, pertinenze e assimilate);
- € 3.600.000,00 da imputarsi nella risorsa n. 1010020 del bilancio per quanto riguarda il gettito dato da altri immobili (quali seconde case, terreni, aree fabbricabili, etc..).

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento Comunale delle entrate;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	17	ASSENTI	4	VOTANTI	12
FAVOREVOLI	11	CONTRARI Curreli	1	ASTENUTI Di Flavia, Armelao, Piazzi, Da Lio, Zamengo	5

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere per l'anno **2013**, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, alla determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria – IMU, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 201/2011, così come individuate in premessa e qui di seguito riportate:
 - **aliquota ridotta pari allo 0,5%** per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale ed assimilate, del soggetto passivo, intendendosi per tale immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende anche alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
 - **aliquota ridotta pari allo 0,3%** per il possessore di abitazione principale e relative pertinenze (un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con **invalidità civile al 100%** o disabile che versi in una **situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992**.
 - **aliquota dello 0,76%** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

- **aliquota dello 0,76%** per le abitazioni concesse in locazione a canone “concordato” (L. 431/1998, art. 2 comma 3). Si precisa che l’aliquota è da intendersi solamente per l’abitazione e non per le eventuali unità accessorie (pertinenze quali C/6, C/2, etc...).
 - **aliquota dello 0,95%** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
 - **aliquota dello 0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D. L. 557/1993 e successive modificazioni;
3. di confermare altresì, le detrazioni di base previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel decreto legge n. 201/2011;
 4. di prevedere la detrazione di € 200,00 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e, agli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP o dall’ATER;
 5. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	17	ASSENTI	4	VOTANTI	17
FAVOREVOLI	17	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Sabrina Vecchiato

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**
Michela Scanferla
